

COMMISSIONE IX  
LAVORI PUBBLICI

8.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO 1973

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DEGAN

INDICE

	PAG.		
<b>Sostituzione:</b>		<b>Proposta di legge (Discussione e rinvio):</b>	
PRESIDENTE . . . . .	55	VEDOVATO ed altri: Autorizzazione di spesa per l'ampliamento della Galleria d'arte moderna di Roma (Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato) (1269) . . . . .	67
<b>Disegno di legge (Discussione e rinvio):</b>		PRESIDENTE . . . . .	67, 68
Concessione di un contributo straordinario all'Ente autonomo Flumendosa (1024) . . . . .	55	CARRAS, <i>Relatore</i> . . . . .	67
PRESIDENTE . . . . .	55, 57, 58	CIAI TRIVELLI ANNA MARIA . . . . .	68
ASCARI RACCAGNI, <i>Relatore</i> . . . . .	56, 57	RUSSO VINCENZO, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . .	68
CALVETTI . . . . .	58		
PICCONE . . . . .	57		
RUSSO VINCENZO, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . .	57		
TODROS . . . . .	58		
<b>Disegno di legge (Discussione e rinvio):</b>			
Nuove norme per il trasferimento degli abitati di Gairo e Osini (Nuoro) (968) . . . . .	58		
PRESIDENTE . . . . .	58, 60, 61, 63, 64		
ASCARI RACCAGNI, <i>Relatore</i> . . . . .	58, 61, 62, 64		
FERRETTI . . . . .	61, 62		
PANI . . . . .	60, 62, 63, 64		
RUSSO VINCENZO, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . .	61, 63, 64		
<b>Disegno di legge (Discussione e rinvio):</b>			
Modifiche all'articolo 6 della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, sull'impianto ed esercizio di ascensori e montacarichi in esercizio privato (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (1109) . . . . .	64		
PRESIDENTE . . . . .	64, 65, 66, 67		
BOTTA, <i>Relatore</i> . . . . .	64, 66		
CIUFFINI . . . . .	65, 66, 67		
PERRONE . . . . .	65, 66, 67		
RUSSO VINCENZO, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . .	66, 67		

La seduta comincia alle 9,50.

BECCARIA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento della Camera, il deputato Pani sostituisce per questa seduta il deputato Federici.

**Discussione del disegno di legge: Concessione di un contributo straordinario all'Ente autonomo Flumendosa (1024).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di un contributo straordinario all'Ente autonomo Flumendosa ».

La V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole, precisando che la copertura a fronte della maggiore spesa relativa all'anno finanziario 1971 è assicurata con imputazione a carico dello stanziamento relativo al fondo globale di quell'anno finanziario; pertanto — prosegue il parere della stessa Commissione — quella indicazione sarà valida solo se il disegno di legge concluderà il suo *iter* entro il 31 dicembre 1972, ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64.

L'onorevole Ascari Raccagni ha facoltà di svolgere la relazione.

ASCARI RACCAGNI, *Relatore*. L'Ente autonomo Flumendosa fu istituito con regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 498, modificato dalla legge 1° luglio 1952, n. 862, con il compito di provvedere alla costruzione delle opere per la razionale utilizzazione delle acque del bacino idrografico del medio e basso Flumendosa a fini di irrigazione, uso potabile e produzione di forza motrice. Allo scopo di motivare la concessione del contributo in oggetto, abbiamo svolto un'indagine sui bilanci consuntivi dell'Ente, ed in particolare su quello relativo all'esercizio finanziario 1971, dalla quale sono emerse le cause del forte *deficit* accusato dal bilancio dell'Ente stesso. Nel documento contabile relativo al 1972 erano previste entrate per un ammontare complessivo di lire 4.519.719.000, ed uscite — effettive o presunte — per un totale di lire 4.357.930.000; non appariva pertanto priva di fondamento l'ipotesi che l'esercizio finanziario 1971 potesse chiudersi in virtuale pareggio. Senonché, purtroppo, si sono realizzate opere pubbliche soltanto per 1.941.708.728 lire, contro una previsione di 2.959.443.000 lire; pertanto, il rimborso di spese generali, che era stato previsto per 345.871.000 lire, si è ridotto a 213.086.763 lire, con un mancato introito, in conto spese generali, di 132 milioni.

Le cause di disavanzo dell'Ente sono naturalmente varie, e vengono indicate nel bilancio consuntivo per il 1971 presentato dall'Ente stesso. Tra queste figura, ad esempio, il rallentamento dei lavori di irrigazione del distretto di Elmas, dovuto alle grosse difficoltà incontrate nell'esecuzione dei tracciati, attraversanti aree industriali, le due superstrade e terreni per lo più intensivamente coltivati; i lavori sono stati quindi sospesi per studiare opportune varianti. Altre cause del *deficit* dell'Ente vengono messe in rilievo in una relazione presentata dall'Ente medesimo alla Commissione lavori pubblici il 12 febbraio 1973. In sostanza, da essa emerge che, mentre alla

fine del 1971 si registrava un disavanzo di amministrazione di 588.708.322 lire, tale disavanzo di amministrazione di 588.708.322 lire, tale disavanzo, al termine del 1973, dovrebbe raggiungere la cifra di 1.739.921.593 lire. Dinanzi a tale situazione, l'Ente autonomo Flumendosa chiede che il contributo straordinario di 450 milioni, che si vuole concedere con il presente disegno di legge, venga elevato fino a lire un miliardo e 800 milioni. Esaminando i dati contenuti sia nel bilancio consuntivo dell'Ente relativo al 1971, sia nella relazione recentemente presentata dall'Ente stesso, sorge effettivamente qualche perplessità circa le sue condizioni di funzionamento, poiché se esso non è in grado di realizzare le opere pubbliche previste, automaticamente non vengono a maturarsi le corrispondenti spese generali, per le quali vi è una compartecipazione rapportata in termini percentuali al quantitativo di lavori eseguiti, e quindi il bilancio viene a trovarsi fatalmente in dissesto.

C'è anche da osservare che, nonostante questa fase di difficoltà attraversata dall'Ente, mentre nel 1971 venivano denunciati 150 impiegati e 97 operai, dalla relazione presentata il 12 febbraio scorso il numero degli impiegati risulta aumentato a 152 e quello degli operai a 157. Ciò contrasta evidentemente con i normali criteri di economia che dovrebbero caratterizzare la gestione di un Ente che non versa certamente in floride condizioni.

Quanto alla richiesta di aumento del contributo avanzata dall'Ente autonomo Flumendosa, non posso dichiararmi ad essa favorevole, anche se mi rendo conto che la somma di 450 milioni concessa dal disegno di legge non basterà evidentemente a sanare il *deficit* che si verrà a creare. Ritengo sia piuttosto compito del Parlamento e degli organi preposti alla vigilanza dell'Ente autonomo Flumendosa avanzare critiche e proposte per giungere ad un'eventuale ristrutturazione dell'Ente che eviti il consolidarsi di una situazione che, alla lunga, renderebbe impossibile il funzionamento dell'Ente.

La richiesta di aumento del contributo è da respingere anche in considerazione del fatto che essa viene avanzata tenendo conto di un *deficit* solo previsto, che dovrebbe determinarsi alla fine del 1973, cioè di un esercizio finanziario ancora in corso.

Io ritengo, comunque, che la situazione finanziaria dell'Ente autonomo Flumendosa sia anche peggiore di quella che ci viene prospettata. Per quanto riguarda il 1971, infatti, ho potuto notare che il disavanzo denunciato di 588.708.322 lire non tiene conto di tutti gli ele-

menti di spesa. Per esempio, il fondo di liquidazione non è stato completamente costituito: cioè, nel suo bilancio l'Ente autonomo Flumendosa ha accantonato ogni anno una certa quota del fondo di liquidazione, corrispondente ai salari e agli stipendi pagati, senza però integrare il fondo stesso secondo le maggiorazioni previste dalle norme di legge vigenti. Non si è tenuto conto, inoltre, di una spesa di 139 milioni, necessaria per far fronte al riassetto, né di un'altra di 412 milioni da destinare al fondo di previdenza. In sostanza, sommando tutte queste cifre, per il solo personale occorrerebbe reperire una copertura di un miliardo e 81 milioni. Tenendo conto perciò di tali dati, il disavanzo per il 1971 ascenderebbe a un miliardo e 670 milioni.

Onorevole colleghi, il contributo assegnato dal disegno di legge in esame all'Ente autonomo Flumendosa non è certamente sufficiente — come ho già detto — a risolvere i problemi dell'Ente medesimo, potendo tutt'al più servire per il parziale risanamento del disavanzo finanziario. La somma di 450 milioni viene concessa in ragione di 150 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1971 al 1973; pertanto è necessario procedere — anche in accoglimento del parere espresso in proposito dalla V Commissione — ad una integrazione dell'articolo 2. Mi riservo pertanto di presentare, in sede di esame degli articoli, un emendamento al fine di derogare alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, per quanto concerne l'utilizzo delle poste accantonate in precedenti esercizi sui fondi speciali destinati al finanziamento dei provvedimenti legislativi in corso.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

**PICCONE.** Tratterò pochissime questioni, analoghe a quelle cui già accennammo in occasione della discussione del disegno di legge per il ripiano della gestione degli acquedotti lucani, affidata all'Ente autonomo acquedotto pugliese. Non entrerò nel merito del bilancio dell'Ente autonomo Flumendosa, così come emerge dalla relazione, poiché comprendere qual è la vera situazione di questo Ente è invero assai complesso. Sembra però — come si rileva anche dalle parole del relatore — che ci troviamo di fronte ad un Ente in completo dissesto, o in via di progressivo ma fatale dissesto, le cui spese di gestione superano di gran lunga gli introiti. Questi ultimi, poi, si sono ulteriormente e progressivamente ridotti per la impossibilità di realizzare (sia per mancanza

di finanziamenti, sia per altre ragioni) tutti quei lavori che avrebbero dovuto assicurare le entrate capaci di consentire il normale finanziamento dell'Ente.

Noi riteniamo, pertanto, che non si possa continuare nella linea finora seguita, ad adottare cioè misure di tamponamento a parziale ripiano del bilancio dell'Ente, dal momento che il progressivo aumento del disavanzo costringerebbe il Governo ad intervenire ogni anno, senza per altro riuscire in tal modo a rendere funzionale una gestione decisamente antieconomica. Si aggiunga che siamo di fronte ad un ente di vecchia data, costituito in epoca in cui certe competenze non erano state ancora trasferite integralmente alle regioni, e gestito in modo particolare, dal momento che la rappresentanza provinciale e regionale è minoritaria rispetto alla rappresentanza degli organi centrali dello Stato.

Si pone a nostro avviso la necessità di un esame approfondito della situazione, in vista di una eventuale ristrutturazione dell'Ente e comunque di interventi definitivi capaci di risanare la gestione dell'Ente sul piano economico e finanziario.

Per queste ragioni, tenuto conto che l'Ente deve ancora portare a termine opere di pubblica utilità, a nome del gruppo comunista dichiaro che ci asterremo dalla votazione sul disegno di legge.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**ASCARI RACCAGNI, Relatore.** Concordo con l'onorevole Piccone, ma ritengo che, poiché siamo di fronte ad un ente con finalità di pubblico interesse, il contributo si debba erogare, sia pure nella misura ridotta di 450 milioni. Con il solo Banco di Napoli l'Ente è esposto per 357 milioni; si tratta quindi di una iniezione di denaro che può risolvere la situazione momentaneamente, in attesa di una revisione generale e di una ristrutturazione, che arrestino l'iter di rapidissima decomposizione economica nel quale l'Ente è avviato.

**RUSSO VINCENZO, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.** Ringrazio il relatore e l'onorevole Piccone per le loro osservazioni. Mi pare di poter condividere il rilievo che questo provvedimento legislativo non si propone il superamento di tutti i problemi che angosciano la vita dell'Ente. Vi è in particolare l'esigenza di una migliore finalizzazione dell'Ente stesso e molto responsabilmente il

VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1973

Ministero sta studiando misure per conseguire questo scopo. Con questo disegno di legge ci si propone di fronteggiare le situazioni più gravi e preoccupanti; per questi motivi rivolgo ai commissari di parte comunista l'invito a dare un consenso più aperto, anche per rendere più corale la presa di posizione in relazione alla necessità ed urgenza di una adeguata ristrutturazione, che mi pare sia il comune punto di arrivo delle nostre valutazioni.

TODROS. Presenteremo un ordine del giorno per impegnare in tal senso il Governo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché all'articolo 1 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

## ART. 1.

A favore dell'Ente autonomo del Flumendosa — istituito con regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 498, modificato dalla legge 1° luglio 1952, n. 862, con il compito di provvedere alla razionale utilizzazione delle acque del bacino del medio e basso Flumendosa, per uso irriguo, potabile ed idroelettrico — è autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 150 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1971 al 1973, da destinare al ripianamento dei bilanci dell'Ente.

Una relazione sull'andamento dell'ente dovrà essere allegata ogni anno allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

La relazione è deliberata dal consiglio di amministrazione dell'Ente unitamente al conto consuntivo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

## ART. 2.

All'onere di lire 150 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per gli anni finanziari 1971, 1972 e 1973 si provvede a carico e mediante riduzione dello stanziamento de l'capitolo n. 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero dei tesoro per gli anni medesimi.

Il ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

L'onorevole Ascari Raccagni, relatore, ha presentato il seguente emendamento:

*Al primo comma aggiungere in fine le parole:* intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle predette disponibilità stabilito dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64.

L'emendamento è stato presentato alla luce della indicazione contenuta nel parere della V Commissione bilancio e, a termini di regolamento, dovrà essere trasmesso per il parere a questa Commissione prima della sua approvazione definitiva.

CALVETTI. Non mi sembra necessario, dal momento che l'emendamento ci è stato suggerito proprio da quella Commissione.

PRESIDENTE. Si è trattato di una semplice segnalazione alla nostra Commissione, circa il termine di validità di un certo tipo di copertura, non di una vera e propria modifica, che sarebbe stata in tal caso recepita, evidentemente, senza bisogno di un nuovo parere.

Se non vi sono obiezioni, rimane dunque stabilito che l'emendamento del relatore s'intende approvato in linea di massima ai fini della trasmissione, per il parere, alla V Commissione bilancio.

(Così rimane stabilito).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

### Discussione del disegno di legge: Nuove norme per l'attuazione del trasferimento degli abitati di Gairo e Osini (Nuoro) (968).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nuove norme per l'attuazione del trasferimento degli abitati di Gairo e Osini (Nuoro) ».

L'onorevole Ascari Raccagni ha facoltà di svolgere la relazione.

ASCARI RACCAGNI, *Relatore*. La triste vicenda dei comuni di Gairo e Osini ha avuto inizio 22 anni fa a seguito di una eccezionale precipitazione atmosferica che creò una frana di notevoli dimensioni e rese necessario il trasferimento degli abitati dei due comuni. La frana, che ebbe inizio nel 1951, non si è arrestata; però gli abitanti, che in un primo tempo erano andati via, sono poi tornati nei due paesi perché era sembrato che la frana si fosse fermata. Ma nel 1966 si rese necessaria un'altra ordinanza di sgombero coattivo ed ora i

centri, costituiti in gran parte di edifici crollati, sono disabitati.

Per far fronte alla calamità furono adottate le provvidenze previste dall'articolo 67 della legge 9 luglio 1908, n. 445; a questo primo strumento legislativo fecero poi seguito la legge 10 gennaio 1952, n. 9, recante provvedimenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni e dalle mareggiate dell'estate-autunno del 1951 e la legge 31 ottobre 1966, n. 952, riguardante, in modo specifico, il trasferimento degli abitati di Gairo ed Osini. Quest'ultima fissava il limite dei contributi di cui all'articolo 1 della legge 10 gennaio 1952, n. 9, relativo alla costruzione di unità immobiliari di due stanze ed accessori, in lire 3.500.000 per ciascun proprietario, a qualunque categoria appartenesse. Tale contributo, sempre ai sensi della legge del 1952, era commisurato al novanta per cento della spesa per i proprietari che non risultassero iscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile, complementare, progressiva, non possedessero fabbricati rimasti indenni e avessero un reddito dominicale non superiore a lire 160 riferite al 1943; al settanta per cento della spesa per i proprietari iscritti nei ruoli dell'imposta complementare per un imponibile non superiore a lire centomila; al quaranta per cento della spesa per i proprietari iscritti nei ruoli per un reddito imponibile non superiore a lire centocinquantomila.

Il disegno di legge in esame, all'articolo 1, fissa l'ammontare del contributo in lire sette milioni per ogni proprietario e stabilisce che il provveditorato alle opere pubbliche per la Sardegna può corrispondere anticipazioni pari al cinquanta per cento del contributo presunto; l'articolo 2, poi, prevede che il contributo possa essere concesso anche ai proprietari che intendano ricostruire in altro comune le unità immobiliari distrutte, purché nell'ambito della regione sarda. L'articolo 3 consente ai capi famiglia non proprietari di chiedere la cessione in proprietà degli alloggi costruiti dallo Stato, previa rinuncia alle aree loro assegnate qualora tali alloggi non siano stati richiesti dal proprietario o dal capo famiglia proprietario. L'articolo 4 concerne ulteriori interventi per opere di consolidamento, ristrutturazione, sistemazione di alloggi e lavori indispensabili per garantire la stabilità degli edifici a totale carico dello Stato, e di realizzazione di nuovi alloggi e opere infrastrutturali che si rendano necessari per il completamento del trasferimento degli abitati di Gairo ed Osini. Tale articolo stabilisce inoltre che, per la progettazione di questi lavori, è possibile avvalersi di

liberi professionisti, attesa la carenza di personale tecnico presso gli uffici pubblici. L'articolo 6 stanza per gli adempimenti previsti dal disegno di legge la somma di tre miliardi, ripartita in ragione di lire un miliardo per ciascuno degli esercizi 1972, 1973 e 1974.

Il provvedimento in esame, che ho brevemente illustrato, desta per altro alcune perplessità. Innanzitutto, non mi sembra giusto che il contributo di sette milioni fissato dal nuovo provvedimento debba essere riservato esclusivamente ai proprietari che costruiranno in futuro e non anche a coloro che abbiano già costruito, anche perché, come i colleghi ricordano, a distanza di pochi giorni dall'approvazione della legge n. 952 del 1966, si verificarono in Italia altre calamità in seguito alle quali fu approvato un provvedimento legislativo che concedeva ai danneggiati un contributo di sette milioni.

Mi domando anche se sia giusto che la qualifica di capo famiglia, che dà diritto alla assegnazione di aree di cento metri quadrati ai sensi della legge del 1908, debba essere riferita all'anno in cui si manifestò per la prima volta la frana, cioè al 1951, invece che all'anno in cui fu ordinato lo sgombero degli abitati. Infatti, i figli di coloro che erano ritornati nei vecchi abitati nel frattempo hanno, a loro volta, costituito proprie famiglie, acquisendo pertanto la qualifica di capofamiglia e i relativi diritti.

Infine, lo stanziamento di tre miliardi previsto dal disegno di legge non appare più idoneo. Da una indagine svolta *in loco*, infatti, ho potuto ricavare i seguenti elementi: alla data corrente sono concessi, a favore dei proprietari di Gairo, 304 contributi, per un totale di lire 811.830.000; a favore dei proprietari di Osini sono stati invece concessi 130 contributi, per un totale di lire 315.727.000: complessivamente, quindi, 434 contributi per un ammontare di lire 1.127.557.000. È prevista inoltre la concessione di altri 737 contributi per una spesa complessiva di lire 1.638.000.000. La spesa totale, quindi, supererebbe quella prevista dalla legge n. 952 del 1966: d'altra parte, il solo raddoppio del contributo, richiederebbe un ulteriore stanziamento di due miliardi e ottocento milioni, ai quali dovrebbero essere aggiunte le somme necessarie (oltre due miliardi) per provvedere al reperimento ed alla sistemazione di 410 aree (260 ad Osini e 150 a Gairo) ed alle opere di consolidamento dei canali di guardia e della rete idrica, di pavimentazione di strade interne, di riattamento di edifici, di demolizione di vecchie unità immobiliari.

Nel corso della mia indagine ho avuto anche modo di rendermi conto delle malsane condizioni di vita di quelle popolazioni. Vorrei qui richiamare le categorie di reddito in cui sono classificati i proprietari ai fini della concessione del contributo. Ebbene, ho potuto rilevare che tutti i 434 contributi finora concessi sono stati assegnati con la percentuale del 90 per cento: ciò vuol dire che anche il livello medio di vita degli abitanti di Gairo e di Osini richiede interventi concreti.

Pertanto, questa è l'alternativa: o noi approviamo un provvedimento ancora parziale, che non risolve i problemi di queste due cittadine, o vogliamo finalmente risolvere tali problemi. Secondo me, è necessario optare per la seconda ipotesi, poiché le popolazioni di Gairo e di Osini attendono da troppo tempo e non credono più a nulla ed a nessuno, con grave pregiudizio per la credibilità stessa della democrazia. Per questi motivi ritengo che lo stanziamento previsto dal disegno di legge debba essere elevato a 5 miliardi di lire.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

**PANI.** Io credo, onorevoli colleghi, che una visita ai comuni di Gairo e di Osini non desterebbe una sorpresa ed una emozione diverse da quelle che si potrebbero provare visitando un paese terremotato, alluvionato o addirittura bombardato; ed il relatore ha bene espresso questo stato d'animo nel corso del suo intervento. Ma non credo sarebbe questa la sorpresa maggiore, capace di farci concludere che bisogna risolvere subito i problemi di queste due cittadine, quanto piuttosto quella derivante dal fatto che, a distanza di ventidue anni, tali problemi non sono stati ancora risolti: e non lo sono stati certamente per una precisa carenza da parte del Governo, in quanto si sono verificati ritardi sia nei piani di intervento sia nell'erogazione delle somme, e soprattutto sono stati del tutto insufficienti i finanziamenti stabiliti.

È per questo che oggi si ripropone — se non daccapo, certamente in misura abbastanza rilevante — l'esigenza di spendere nuovamente dei soldi per risolvere i problemi di Gairo e di Osini. E mi sembra che l'orientamento che oggi emerge sia quello tendente ad affrontare tali problemi alla vecchia maniera, cioè attraverso finanziamenti insufficienti ed il medesimo meccanismo di intervento, che è stato proprio una delle ragioni — se non quella determinante — che ha contri-

buito a impedire la definitiva soluzione di quegli stessi problemi.

Ritengo invece giusto e doveroso valutare in tutta la loro portata le esigenze che oggi emergono: esigenze che sono state del resto espresse unitariamente dalle popolazioni interessate attraverso le forze politiche e sociali che le rappresentano, e tramite delegazioni unitarie ricevute sia dal ministro dei lavori pubblici sia dal presidente della nostra Commissione e dal relatore. Aggiungo — per inciso — che nei comuni di Gairo e di Osini in occasione delle elezioni del 1970 tutte le forze politiche democratiche (democrazia cristiana, partito socialista, partito comunista, partito repubblicano, eccetera) hanno dato vita ad una lista unitaria la cui piattaforma programmatica era proprio costituita dalla battaglia per la ricostruzione integrale dei due abitati e per la definitiva soluzione dei problemi delle due amministrazioni. Il fatto appare ancora più rilevante se si tiene conto che questo accordo politico fu stipulato con il consenso esplicito e con l'intervento delle organizzazioni provinciali dei partiti di cui ho detto.

L'esigenza, quindi, di fronte alla quale si trova oggi la nostra Commissione è quella di adottare un provvedimento che risolva definitivamente il problema della ricostruzione di Gairo e di Osini. Ma per chiudere definitivamente la questione occorrerebbe far fronte a diverse esigenze, come già accennato dal relatore. In primo luogo, sarebbe necessario un più rilevante finanziamento; poi — e soprattutto — si dovrebbe intervenire per assicurare un'integrazione del contributo a coloro che lo hanno già avuto in base alla legge n. 952 del 1966, ma in misura insufficiente, dal momento che leggi di poco successive, emanate in seguito ad altre calamità, prevedevano contributi maggiori. Occorrerebbe inoltre mantenere i finanziamenti concentrati negli anni 1972, 1973 e 1974. L'esigenza più pressante mi sembra però quella di garantire un collegamento tra i vari interventi. Ad esempio, recentemente, la regione sarda ha assegnato una notevole somma al comune di Gairo, in base alla lettera n) dell'articolo 68 della legge n. 865; la medesima regione, con legge 15 dicembre 1971, n. 33, ha costituito un fondo speciale di 500 milioni per contribuire alla ricostruzione di Gairo e di Osini, attraverso la concessione di mutui a tasso agevolato. Esiste pertanto un'indubbia esigenza di coordinamento — a fini pratici — tra gli interventi stabiliti con leggi dello Stato e quelli disposti dalla regione sarda. Ma l'esigenza di tale coordinamento ha anche un aspetto politico: infatti, di fronte

al fallimento obiettivo dello Stato, è giusto sperimentare l'efficacia dello strumento costituito dalla regione sarda; quest'ultima può intervenire in modo più rapido e incisivo, sia perché è più vicina agli abitanti di Gairo e di Osini, e quindi più facilmente può stabilire un dialogo con essi e con le amministrazioni delle due cittadine, sia perché in materia di edilizia e di contributi per la ricostruzione delle abitazioni, ha un'esperienza che emerge dall'obiettivo rapidità con cui ha agito.

Tenuto conto di queste considerazioni, noi riteniamo, in conclusione, che il disegno di legge in discussione possa essere approvato purché opportunamente emendato, in modo da consentire la definitiva conclusione di una vicenda tanto drammatica.

È questa la via da seguire, indicata del resto anche dal relatore: noi del gruppo comunista la facciamo nostra e preannunciamo la presentazione di emendamenti diretti ad affidare agli organi regionali l'attuazione degli interventi previsti dal presente disegno di legge, e ad aumentare gli stanziamenti, anche in relazione alla necessità di integrare i contributi già concessi.

FERRETTI. Vorrei ribadire quanto ha già detto il collega che mi ha preceduto, ed in particolare ricordare che finora si sono avuti soltanto interventi frammentari, sicché ci troviamo di fronte all'esigenza di affrontare pressoché integralmente il problema della ricostruzione degli abitati, come del resto ha detto anche il relatore, dal quale ho appreso che, tenendo conto delle domande già inoltrate per l'indennizzo, noi dovremmo corrispondere una somma pari a 2.700.000.000, che deve inoltre essere integrata con altri 2.300.000.000 in relazione al nuovo parametro fissato nel disegno di legge.

ASCARI RACCAGNI, *Relatore*. I 2 miliardi e 700 milioni erano dovuti in base alla legge del 1966.

FERRETTI. In conclusione, approviamo il disegno di legge, debitamente emendato secondo le esigenze emerse, purché vi sia la certezza di varare un provvedimento capace di chiudere veramente in modo definitivo questa pagina dolorosa.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

ASCARI RACCAGNI, *Relatore*. Per quanto riguarda gli organismi che devono provve-

dere alla successiva fase di attuazione vi è un documento dei sindaci dei due comuni che sottolinea, per quanto riguarda i tempi e i modi di esecuzione delle opere, l'esigenza di un coordinamento fra il provveditorato alle opere pubbliche, i comuni e la prefettura che, grazie ai prefetti e ai funzionari, è stata l'unico organo dello Stato che si è ricordato di queste popolazioni. Si chiede cioè maggior coordinamento fra gli organi che già avevano dato attuazione alla legge del 1966.

Devo aggiungere che quando ho parlato della somma di 2 miliardi e 765 milioni, ho precisato che essa trova la copertura nello stanziamento previsto dalla legge del 1966; il nuovo finanziamento dovrebbe quindi consentire il raddoppio di quella copertura e insieme lasciare disponibile una somma sufficiente per il reperimento di nuove aree, il consolidamento di nuovi centri abitati, la pavimentazione, il riattamento degli edifici e la demolizione dei vecchi centri, nonché per l'impianto idrico.

RUSSO VINCENZO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Mi pare che il provvedimento in esame affronti la situazione in modo completo, corrispondendo alle esigenze manifestate dagli organi locali, tra i quali la stessa prefettura. Si è registrata la comune esigenza di dare una soluzione sistematica e definitiva all'intero problema, alla quale il Governo non è rimasto insensibile; io stesso ho, infatti, presentato un emendamento per aumentare da 3 a 5 miliardi gli stanziamenti previsti dal disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Dò lettura dell'articolo 1:

#### ART. 1.

Per il completamento del trasferimento degli abitati di Gairo e Osini (Nuoro) già intrapreso in applicazione delle leggi 9 luglio 1908, n. 445; 10 gennaio 1952, n. 9; 28 gennaio 1960, n. 31 e 31 ottobre 1966, n. 952, il limite del contributo di cui all'articolo 1 lettera z) della legge 10 gennaio 1952, n. 9, è modificato come segue:

« La spesa complessiva ammissibile al contributo, per ciascun proprietario, a qualunque categoria appartenga, non potrà superare la somma di lire 7.000.000 ».

Entro il limite di tale importo è fissata la spesa oltre la quale deve essere effettuato il versamento in un'unica soluzione di cui al

VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1973

terzo comma dell'articolo 4 della legge 31 ottobre 1966, n. 952.

Il provveditorato alle opere pubbliche per la Sardegna può corrispondere ai proprietari che ne facciano richiesta anticipazioni, sulla somma presumibilmente dovuta per il contributo, in misura pari al 50 per cento del contributo stesso.

Gli onorevoli Pani e Ferretti hanno presentato i seguenti emendamenti:

*Al primo comma sostituire le parole:* Per il completamento del trasferimento, *con le altre:* Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato, tramite gli attuali organi competenti e i servizi tecnici della regione autonoma della Sardegna, a completare le opere di trasferimento.

*Al terzo comma sostituire le parole:* Il provveditorato alle opere pubbliche della Sardegna può corrispondere, *con le seguenti:* L'amministrazione regionale con i fondi messi a disposizione con la presente legge corrisponderà.

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

L'amministrazione regionale è altresì autorizzata ad emettere decreti integrativi fino alla somma di lire 7 milioni per coloro che abbiano costruito una casa avvalendosi dei precedenti provvedimenti di legge emanati per i comuni di Gairo ed Osini.

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 1-bis.

I proprietari che, all'entrata in vigore della presente legge, hanno fruito della concessione del contributo statale a norma della legge 31 dicembre 1966, n. 952, hanno diritto ad ottenere la riliquidazione del contributo fino a compensare, entro il nuovo limite massimo previsto dall'articolo precedente, la differenza in più del costo di costruzione da accertarsi dall'ufficio del genio civile.

L'onorevole Ascari Raccagni, relatore, ha presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

Il provveditorato alle opere pubbliche per la Sardegna è autorizzato ad emettere decreti per concessione di contributi integrativi a favore degli aventi diritto che abbiano costruito una casa negli abitati di Gairo ed Osini ai sensi

dell'articolo 1, lettera i), della legge 10 gennaio 1952, n. 9, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, in modo che l'ammontare percepito dall'avente diritto non superi la spesa sostenuta e comunque nel limite di lire 7.000.000 riferiti a 5 vani. La spesa sostenuta dovrà essere desunta dagli atti di contabilità finale depositati presso il provveditorato alle opere pubbliche per la Sardegna ».

PANI. Mi pare che i nostri emendamenti siano chiari. Essi si propongono lo scopo di affidare alla regione sarda la possibilità di intervenire e di coordinare tutti gli interventi, per le argomentazioni di ordine politico che ho cercato di illustrare. Lo stato delle cose dimostra che per 22 anni il problema non è stato risolto, mentre la regione sarda ha mostrato di avere a sua disposizione capacità lavorative e tecniche tali da assicurare la rapidità dell'intervento.

FERRETTI. Vorrei aggiungere un'osservazione alle considerazioni esposte dal collega Pani. Noi sappiamo perfettamente che la cifra di sette milioni non è sufficiente per la costruzione di un'unità immobiliare media: infatti altri provvedimenti (a desempio quelli adottati per le zone terremotate del Belice, di Ancona e dell'Irpinia) prevedono la possibilità, per i soggetti interessati, di contrarre mutui agevolati allo scopo di reperire le somme necessarie ad integrazione del contributo. In pratica, quindi, la fonte del finanziamento è duplice: da una parte lo Stato, con contributi a fondo perduto, dall'altra la regione con mutui agevolati integrativi. Pertanto, a nostro avviso, è indispensabile un'azione di coordinamento di questi interventi finanziari, azione che potrebbe essere realizzata positivamente dalle regioni, affidando ad esse l'espletamento dell'intera operazione.

ASCARI RACCAGNI, *Relatore*. Desidero innanzitutto far notare al collega Ferretti che il contributo di sette milioni non è concesso per la costruzione di nuove unità immobiliari, ma per il riattamento di edifici danneggiati.

FERRETTI. In pratica, però, questo contributo è concesso per il trasferimento di unità immobiliari.

ASCARI RACCAGNI, *Relatore*. Esso viene concesso nei limiti dei vani di cui ciascun proprietario disponeva.

Per quanto riguarda gli emendamenti Pani e Ferretti, mi dichiaro contrario al loro acco-



glimento poiché la sostituzione dell'organismo erogatore dei contributi ritarderebbe la concessione degli stessi: attualmente, infatti, molte pratiche già avviate debbono essere soltanto completate ai fini del raddoppio del contributo.

RUSSO VINCENZO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Io riterrei utile, oltre che doveroso, richiedere il parere della I Commissione affari costituzionali sugli emendamenti in esame: pertanto, al fine di non determinare ulteriori rinvii nella soluzione di questo importante problema, prego l'onorevole Pani di ritirare le sue proposte di modifica in materia di competenze.

PRESIDENTE. Faccio presente ai colleghi che anche agli articoli 4 e 5 è stata preannunciata la presentazione di emendamenti aventi lo stesso oggetto e sui quali pure dovrebbe essere chiesto il parere della I Commissione affari costituzionali.

PANI. Ritiriamo tutti gli emendamenti aventi per oggetto il trasferimento di poteri dal provveditorato regionale alle opere pubbliche alla amministrazione regionale.

PRESIDENTE. Faccio altresì presente che gli emendamenti che comportano maggior onere finanziario dovranno essere trasmessi per il parere alla V Commissione bilancio. Ritengo pertanto opportuno esaminarli subito, ai fini di una loro approvazione di massima.

Per quanto riguarda l'articolo 1, essendo gli emendamenti dell'onorevole Pani, del relatore e del Governo, sostanzialmente equivalenti, se non vi sono obiezioni si può intendere approvato in linea di massima l'emendamento del Governo, cioè l'articolo aggiuntivo 1-bis di cui ho dato precedentemente lettura.

*(Così rimane stabilito).*

Accantoniamo per il momento gli articoli 2, 3 e 4.

Do lettura dell'articolo 5.

#### ART. 5.

Per gli adempimenti previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 3 miliardi da stanziarsi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 1 miliardo per ciascuno degli esercizi 1972, 1973 e 1974.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo 5 con il seguente:*

Per gli adempimenti previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 5 miliardi da stanziarsi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 1 miliardo per ciascuno degli esercizi finanziari 1972, 1973, 1974, 1975 e 1976.

L'onorevole Ascari Raccagni, relatore, ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo 5 con il seguente:*

Per gli adempimenti previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 5 miliardi da stanziarsi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 1 miliardo per ciascuno degli esercizi 1972 e 1973 e di lire 3 miliardi per l'esercizio 1974.

Gli onorevoli Pani e Ferretti hanno presentato i seguenti emendamenti:

*All'articolo 5 sostituire le parole: 3 miliardi, con le altre: 5 miliardi; e le parole: di lire 1 miliardo per ciascuno degli esercizi finanziari, con le altre: di 2 miliardi per ciascuno degli esercizi 1972, 1973 e 1 miliardo per l'esercizio 1974.*

*Aggiungere il seguente comma:*

Le somme di cui sopra saranno interamente versate nei servizi di tesoreria dell'amministrazione regionale, la quale provvederà ad istituire apposito capitolo di bilancio in entrata e in uscita.

L'unica differenza tra i tre emendamenti (il secondo emendamento Pani deve infatti intendersi anch'esso ritirato) riguarda la distribuzione nel tempo dello stanziamento.

RUSSO VINCENZO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Vorrei insistere sulla formulazione dell'emendamento presentata dal Governo. Essa, infatti, non solo è confortata dai pareri espressi dagli uffici competenti, ma mi sembra anche la più congrua in relazione agli scopi che vogliamo raggiungere, e la meglio tecnicamente definita. Accogliendo infatti tale formulazione, non è necessario apportare modifiche all'articolo 6 del disegno di legge e affrontare difficoltà per quanto riguarda la copertura.

PRESIDENTE. Faccio inoltre osservare che una sentenza della Corte costituzionale ha vietato di dilazionare nel tempo i finanziamenti con una percentuale così notevole come quella proposta dal relatore e dagli onorevoli Pani e Ferretti.

RUSSO VINCENZO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Alla luce di quanto detto, prego sia il relatore sia gli onorevoli Pani e Ferretti di voler ritirare i propri emendamenti e aderire a quello del Governo.

PRESIDENTE. Propongo di accogliere lo emendamento del Governo e di aggiungere un comma che autorizzi il ministro dei lavori pubblici ad assumere impegni fino alla concorrenza della somma stanziata, regolando i relativi pagamenti in modo da non superare i limiti delle somme iscritte annualmente nello stato di previsione dello stesso Ministero.

ASCARI RACCAGNI, *Relatore*. Ritiro il mio emendamento e accetto l'emendamento del Governo modificato secondo la proposta del presidente.

PANI. Anche il collega Ferretti ed io ritiriamo il nostro emendamento e aderiamo alla proposta del presidente.

PRESIDENTE. Mi riservo quindi di trasmettere alla V Commissione bilancio l'emendamento del Governo con un comma aggiuntivo che consenta l'anticipazione degli impegni rispetto agli stanziamenti di bilancio. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

Il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

**Discussione del disegno di legge: Modifiche all'articolo 6 della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, sull'impianto ed esercizio di ascensori e montacarichi in servizio privato (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (1109).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche all'articolo 6 della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, sull'impianto ed esercizio di ascensori e montacarichi in servizio privato » già approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato nella seduta del 25 ottobre 1972.

Comunico che la XIII Commissione ha trasmesso parere favorevole all'approvazione del provvedimento di legge.

L'onorevole Botta ha facoltà di svolgere la relazione.

BOTTA, *Relatore*. Già durante l'illustrazione del provvedimento in sede referente, allorché venne deciso di chiederne l'assegnazione in sede legislativa, feci osservare che esso era stato occasione di ampio dibattito al Senato.

L'articolo 6 della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, che con il presente disegno di legge si intende modificare, stabilisce che il collaudo di primo impianto degli ascensori e montacarichi e le ispezioni periodiche sono di competenza degli ingegneri del genio civile, con facoltà di delegare all'ENPI tale servizio.

Il collaudo e le ispezioni di ascensori e montacarichi per le industrie e per il settore agricolo sono invece di competenza dell'ispettorato del lavoro; per quanto riguarda le amministrazioni dello Stato essi possono essere eseguiti da tecnici alle loro dipendenze.

Si è rilevata la opportunità — per meglio fronteggiare le necessità relative alla manutenzione — di poter utilizzare anche dei diplomati, non per il collaudo di primo impianto, ma per le successive verifiche periodiche, attraverso una modifica dell'articolo 6 della legge del 1942 che consenta appunto anche ai periti industriali e agli abilitati nel settore elettronico e meccanico di effettuare i controlli periodici.

Vi è stata una sollecitazione da parte dell'ENPI, ente di diritto pubblico cui è delegato questo compito su una parte del territorio nazionale, perché questa competenza sia attribuita anche ai diplomati. Per altro, le ulteriori difficoltà dipendenti dalla esigenza di ristrutturazione di tutto il settore dell'ENPI, a mio avviso, non dovrebbero incidere in modo rilevante. In alcune parti del territorio nazionale — specialmente meridionale — il collaudo di primo impianto è sempre di competenza degli ingegneri, mentre per le verifiche successive sono sufficienti i tecnici. Questo non si verifica nel nord. A Roma per questo servizio sono utilizzati dall'ENPI 50 ingegneri, mentre nel Piemonte il numero degli ingegneri è molto modesto e spesso molte verifiche sono sollecitate attraverso trasferimenti dalle zone meridionali. Ma questo avviene all'interno dell'ENPI, ente di diritto pubblico che opera per delega del Ministero dei lavori pubblici, e non può incidere sulle iniziative portate avanti dal

Ministero nel senso di utilizzare diplomati periti industriali per le verifiche periodiche.

Io ritengo che questo sia possibile e che i diplomati dispongano di una preparazione sufficiente per assolvere questo compito. Esprimo pertanto parere favorevole sull'articolo unico, così come ci è stato trasmesso dal Senato.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

**PERRONE.** Ritengo di dover sollevare tre obiezioni, una in via primaria e due in via subordinata. Anzitutto credo inopportuno modificare la legge del 1942 perché il funzionamento degli ascensori investe problemi di natura tecnica e meccanica con continui e costanti aumenti di difficoltà, tanto per i collaudi che per i controlli; il che dovrebbe comportare la maggiore attenzione sia per i collaudi sia per i controlli. Né credo che sia giustificata la preoccupazione dei ministri proponenti che si rifanno a difficoltà di reclutamento degli ingegneri e a preoccupazioni di natura economica. Penso che quando è in gioco la vita dei cittadini non si possa economizzare: abbiamo tanti casi di incidenti mortali che dovrebbero invece portare il Parlamento ad inasprire le norme relative alla prevenzione degli infortuni. Per quanto riguarda le difficoltà di reclutamento, basta avere conoscenza della situazione in cui si trovano tanti giovani laureati.

Per questi motivi ritengo che questa proposta di modifica non debba essere accettata, o quanto meno debba essere accantonata, fino a quando non si provveda alla ristrutturazione dell'ENPI, che è del resto oggetto di precise rivendicazioni da parte dello stesso sindacato dell'ente.

Ove la Commissione non accetti questa proposta principale, prospetto in via subordinata l'esigenza di sopprimere l'ultimo comma dell'articolo unico, cioè la deroga per le ispezioni periodiche che si vorrebbero affidare a personale che a mio avviso non ha una competenza specifica al riguardo, quanto meno di approvare un emendamento aggiuntivo che preveda che il personale tecnico debba sostenere una prova ai fini dell'iscrizione in elenchi che dovrebbero essere pubblicati annualmente dal Ministero dei lavori pubblici.

**CIUFFINI.** Ancora una volta ci troviamo di fronte a un provvedimento parziale che investe una tematica estremamente complessa.

Vi è un problema politico che si lega a quanto ha detto l'onorevole Perrone, ma anche a tutta la complessa materia degli ascensori

che è in continua evoluzione sotto il profilo tecnico. Basta pensare al fatto che la legge istitutiva è del 1942: sotto questo profilo ritengo che tutta la materia dovrebbe essere riesaminata attentamente. Dovremmo rivedere — ad esempio — sotto il profilo tecnico i motivi della lentezza con cui il CNR fa fronte alla evoluzione del settore. Questo ente, delegato ad emanare norme per introdurre sistemi più evoluti, crea confusioni notevoli con la sua lentezza, tanto che molti impianti devono essere variali quando sono ormai in corso di esecuzione.

Un altro aspetto sul quale vorrei attirare l'attenzione del Governo è costituito dal problema degli ascensori in servizio pubblico, che hanno normativa diversa da quella per gli ascensori in servizio privato. Quelli in servizio pubblico sono sottoposti alla sezione funivie del Ministero dei trasporti, mentre sembrerebbe opportuna una unificazione dei controlli, perché il controllo della sezione funivie si è fin qui tradotto in un ancoramento al regolamento del 1942. Anche sotto questo profilo desidereremmo pertanto che il Governo fornisse alcune precisazioni.

Esiste poi una problematica di carattere previdenziale, che però esula dal settore di cui ci stiamo occupando. Le norme relative alla prevenzione degli infortuni sono sottoposte ad un attento riesame da parte delle organizzazioni sindacali ed io ritengo che il disegno di legge n. 1109, possa di fatto ritardare la realizzazione di una radicale riforma del settore. Da più parti è stata prospettata la possibilità della soppressione dell'ENPI e della creazione di nuovi strumenti per il controllo delle misure di sicurezza dell'ambiente di lavoro: sotto questo profilo, a mio giudizio, il provvedimento in esame ha un carattere settoriale e, nel caso in cui ne venisse richiesto l'accantonamento, il gruppo comunista non si opporrebbe.

Invece le preoccupazioni sollevate in questa sede circa la non idoneità di elementi diplomati ad effettuare efficaci controlli degli impianti non ci trovano concordi perché i collaudi che i diplomati dovrebbero effettuare sono successivi rispetto a quelli di primo impianto: quindi, a nostro avviso, la norma in questione non dovrebbe suscitare perplessità. E tale nostra convinzione è rafforzata dal fatto che, anche nel caso di modifiche ad impianti già esistenti (modifiche attualmente piuttosto frequenti, in particolare per la introduzione di componenti elettroniche), il relativo collaudo resterebbe affidato a personale laureato per cui, come ripeto, le obiezioni sollevate in re-

lazione alla possibilità di una tutela meno rigorosa della pubblica incolumità, che potrebbe discendere dall'approvazione di questo provvedimento, sono infondate.

Il gruppo comunista, pertanto, si riserva di ascoltare il parere del relatore e del Governo e ribadisce la sua posizione favorevole ad un eventuale accantonamento del disegno di legge in relazione ad una riforma generale del settore.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**BOTTA, Relatore.** Nella mia breve relazione ho messo in evidenza che il disegno di legge in esame è stato predisposto soprattutto allo scopo di rendere più tempestive le verifiche periodiche degli impianti di ascensori privati. È già stato ricordato che per i controlli degli impianti industriali è competente l'ispettorato del lavoro: pertanto la preoccupazione che un eventuale ampliamento del numero dei soggetti preposti alle verifiche periodiche degli impianti possa pregiudicare una radicale ristrutturazione del settore non mi sembra pertinente in questa sede, giacché nel settore preso in considerazione dal disegno di legge la competenza primaria spetta al Ministero dei lavori pubblici, che può affidare o meno questi compiti all'ENPI.

Pur comprendendo le riserve espresse dal collega Perrone, io ritengo che il provvedimento possa essere approvato nel testo trasmesso dal Senato, anche perché l'ultimo comma, affidando le ispezioni periodiche degli ascensori e montacarichi a personale tecnico munito di diploma e di abilitazione a perito industriale, elettrotecnico o meccanico, in pratica renderebbe superflua la costituzione di un albo dei collaudatori i quali, tra l'altro, svolgono una funzione assai modesta.

**PERRONE.** Noi sappiamo che le imprese di manutenzione degli ascensori talvolta applicano a questi degli accorgimenti che ne modificano di fatto il meccanismo primitivo e quindi potrebbe essere pericoloso affidare le ispezioni periodiche di questi impianti ad elementi appena usciti dall'istituto tecnico.

**CIUFFINI.** La stessa osservazione può essere fatta nei riguardi degli ingegneri appena laureati.

**BOTTA, Relatore.** Come ripeto, le norme in esame tendono a conferire maggiore tempe-

stività ai controlli degli impianti: questi, infatti, in alcune zone del territorio nazionale rimangono spesso inattivi per la mancata effettuazione delle ispezioni richieste. A mio giudizio il provvedimento non può destare preoccupazioni circa la sicurezza degli impianti: d'altra parte, fino ad oggi non si è verificato alcun incidente mortale, a conferma della validità delle disposizioni che disciplinano questo particolare settore.

**RUSSO VINCENZO, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.** Ritengo che la prevenzione degli infortuni costituisca un problema del quale dobbiamo responsabilmente preoccuparci allo scopo di corrispondere, nelle metodologie e nella normativa, alle esigenze emerse in seguito allo sviluppo della tecnica.

Per quanto riguarda le perplessità espresse dall'onorevole Perrone, vorrei in primo luogo rilevare che non ritengo sia questo il momento per risolvere tutti i vari problemi dell'ENPI, il quale, del resto, agisce in questo campo per delega. Noi siamo ora chiamati ad affrontare un problema particolare: l'ENPI ha fatto presente che ha bisogno di un determinato personale per soddisfare ben precise necessità e, d'altra parte, come è confermato anche da informazioni in mio possesso, difficilmente gli ingegneri industriali si impiegano presso l'ENPI, poiché generalmente trovano occupazioni più qualificate.

All'onorevole Ciuffini desidero far notare che non penso che saranno inviati a fare il rilevamento dei neodiplomati o dei neolaureati; poiché, infatti, un ascensore è uno strumento estremamente delicato, pur essendo semplice nel suo funzionamento, senza dubbio saranno destinate a tale compito delle persone esperte.

Prego infine l'onorevole Perrone di non insistere sul suo preannunciato emendamento: mentre infatti noi corrispondiamo oggi, responsabilmente, a un'urgente esigenza che ci è stata prospettata dall'ENPI, ci riserviamo di riesaminare al momento e nelle sedi opportune (alcuni provvedimenti in proposito sono già in fase di preparazione) tutta la problematica relativa alla prevenzione degli infortuni. In quella occasione potremo prendere in considerazione il giusto raccordo che deve esistere tra compiti propri degli ingegneri e quelli, altrettanto significativi, di competenza dei periti industriali.

**CIUFFINI.** Nel mio intervento avevo fatto anche cenno alla necessità di una precisazione della differenza esistente tra ascensori in servizio pubblico e quelli in servizio privato, e

all'eliminazione della dicotomia di competenze esistenti in materia, del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero dei trasporti, in ordine rispettivamente ai primi e ai secondi. A questo proposito non ho ricevuto alcuna risposta da parte dell'onorevole sottosegretario.

**RUSSO VINCENZO**, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Mi pare, onorevole Ciuffini, che questo non sia un problema che possa avere una risposta o una soluzione estemporanee: anche la questione relativa a questa sconcertante dicotomia potrà e dovrà essere affrontata in sede di esame di un provvedimento che disciplini organicamente l'intero settore.

**PERRONE**. Nel corso del mio intervento avevo manifestato la mia opposizione alla modifica dell'articolo 6 della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, che con l'articolo unico del presente disegno di legge si vuole attuare. Pertanto, se il relatore e il Governo insistono nel loro atteggiamento contrario al mio emendamento, sarò costretto a presentare un ordine del giorno di non passaggio agli articoli e a chiedere che sia posto in votazione.

**CIUFFINI**. Dichiaro che il gruppo comunista voterà a favore di un eventuale ordine del giorno di non passaggio agli articoli.

**RUSSO VINCENZO**, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Poiché l'onorevole Perrone insiste nell'intendimento di presentare il suo emendamento, prego la Commissione di rinviare il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta, per consentire al Governo di valutare più attentamente la proposta di modifica che è stata avanzata.

**PRESIDENTE**. Non essendovi obiezioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

**Discussione della proposta di legge senatori Vedovato ed altri: Autorizzazione di spesa per l'ampliamento della Galleria d'arte moderna di Roma (Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato) (1269).**

**PRESIDENTE**. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Vedovato, Pieraccini, Carraro, Bartolomei, Ariosto, Dal Falco, Scaglia, Romagnoli, Carettoni Tul-

lia, Antonicelli, Bertola, Fracassi, Smurra, Cifarelli, Premoli e Arfé: « Autorizzazione di spesa per l'ampliamento della Galleria di arte moderna di Roma », già approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato, nella seduta del 29 novembre 1972.

Comunico che la V Commissione bilancio e l'VIII Commissione istruzione hanno trasmesso parere favorevole all'approvazione della proposta di legge.

L'onorevole Cabras ha facoltà di svolgere la relazione.

**CABRAS**, *Relatore*. Onorevoli colleghi, la proposta di legge oggi al nostro esame riproduce il disegno di legge già approvato al Senato durante la trascorsa legislatura e che, per l'interruzione anticipata della medesima, non poté pervenire alla nostra Commissione. Con la procedura d'urgenza prevista per i provvedimenti approvati da un ramo del Parlamento nella legislatura precedente, l'VIII Commissione permanente del Senato ha approvato in sede legislativa la presente proposta, frutto di una iniziativa di senatori rappresentanti tutti i gruppi politici presenti al Senato.

La Galleria di arte moderna di Roma è l'unico centro scientifico statale per lo studio dell'arte moderna e contemporanea. Esso è infatti il solo di proprietà dello Stato, poiché, com'è noto, analoghi centri di raccolta e di studio sono di proprietà degli enti locali.

Presso la Galleria, collocata nell'attuale sede di Valle Giulia dal 1911, esiste una collezione di arte moderna dei secoli XIX e XX che è stata particolarmente arricchita nel corso degli ultimi vent'anni. La Galleria dipende dalla sovrintendenza dell'arte contemporanea e moderna, che ha sede nel suo stesso edificio. Oltre alla raccolta di pitture, sculture e grafici e oltre ad ospitare mostre permanenti e temporanee, la Galleria svolge un'attività didattica e scientifica legata a mostre di movimenti e artisti contemporanei e a mostre antologiche che i grandi musei utilizzano negli scambi culturali. L'attività didattica si svolge attraverso conferenze, proiezioni e dibattiti che si tengono nelle sedi sotterranee che dovrebbero essere adibite a depositi. Esiste un laboratorio fotografico e viene svolta un'attività scientifica, come quella relativa alla compilazione di un catalogo delle opere d'arte presenti, compilazione affidata a gruppi di ricercatori dell'università.

Le attrezzature attuali e soprattutto la disponibilità di locali sono inadeguate non solo ai fini di un ampliamento delle funzioni e dei

compiti della Galleria, ma addirittura dell'assolvimento di questi stessi compiti.

La Galleria si è prefissa di dare spazio alla attività didattica con proiezioni rivolte a un vasto pubblico. Non a caso una parte dell'attività didattica si svolge con successo la domenica mattina; il che indica, appunto, che essa è indirizzata ad un pubblico il più possibile vasto e vario, in adempimento di una delle funzioni che sono proprie di una Galleria.

Lo stesso patrimonio della Galleria non è tutto esibibile agli studiosi perché la inadeguatezza dei locali lo impedisce, ed è soggetto a gravi pericoli di usura essendo accatastato in poco spazio. Sale adibite un tempo a mostre didattiche e conferenze sono occupate da mostre e, d'altra parte, siamo consapevoli che una galleria d'arte moderna non può costituire un fatto statico, ma deve svolgere un compito di documentazione culturale sempre più vasto. Oggi la biblioteca è insufficiente e la maggior parte dei volumi sono accatastati a terra. L'attività dell'archivio storico è bloccata per inadeguatezza dei locali e l'opera dei compilatori del catalogo è resa difficile da queste condizioni ambientali.

Esistono quindi motivi d'ordine generale che devono fare apprezzare il proposito di procedere ad un ampliamento della Galleria, richiesto già nel 1967 dalla sovrintendenza al Ministero della pubblica istruzione, che nel 1967 se ne fece carico, tanto che fu presentato un apposito disegno di legge a tal fine dal Governo di allora.

Per l'ampliamento si ricorrerà ad un terreno retrostante alla Galleria, essendo esclusa la sopraelevazione dell'edificio. Si tratta di un terreno di riporto, con scarsa alberatura; il progetto è di occupare 6.500 metri quadrati, e di procedere alla costruzione di un fabbricato di altezza pari a quella dell'edificio esistente, e caratterizzato da una struttura aperta e articolata, inframmezzata da verde. Questo edificio dovrebbe ospitare un anfiteatro per attività didattiche, proiezioni e conferenze e, con un'articolazione dinamica e snella, una galleria per mostre permanenti e temporanee.

La spesa di un miliardo prevista dal Senato si riferisce alla esecuzione dei lavori di ampliamento e all'apprestamento di tutta l'attrezzatura complementare e dell'arredamento richiesti dalle varie attività che la Galleria deve svolgere e che la stessa intende svilup-

pare al massimo. Sembra quindi congrua la cifra di un miliardo, tenuto presente che questa valutazione risale a 5 anni fa. Dobbiamo considerare che l'attuale aumento dei costi di costruzione richiederà una spesa superiore a quella prevista e che i lavori di scavo del terreno sul quale sorgerà l'edificio si annunciano assai complessi, sicché probabilmente solo una piccola parte della somma stanziata rimarrà disponibile per l'arredamento.

Per questi motivi ritengo che si debba approvare la proposta di legge nel testo trasmesso dal Senato.

CIAI TRIVELLI ANNA MARIA. Chiedo il rinvio della discussione perché, da una lettura della relazione dell'onorevole Vedovato al progetto di legge presentato al Senato, emergono elementi aggiuntivi che aggravano la nostra preoccupazione per il costo eccessivo del progetto e la eventualità di ulteriori sviluppi e ampliamenti, e che pertanto riteniamo opportuno valutare attentamente. Si tratta di uno stanziamento consistente, specialmente se valutato in relazione alla situazione delle altre raccolte di opere d'arte moderna nel paese, completamente disgiunto da un programma di interventi che prenda in considerazione l'intera area di questa importante e delicata materia. Dobbiamo valutare la eventuale priorità di questa spesa alla luce delle condizioni di tutto il patrimonio artistico della città di Roma. Al fine di poter acquisire tutti i necessari elementi di valutazione, chiedo pertanto un breve rinvio della discussione.

RUSSO VINCENZO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo non si oppone alla richiesta di rinvio.

PRESIDENTE. Non essendovi obiezioni, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

**La seduta termina alle 11,50.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. GIORGIO SPADOLINI

---